

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 213/10ⁿ

2^a COMM. CONSILIARE

Srio
24.02.17


**Proposta di legge recante: “Semplificazione procedure esenzione bollo ONLUS.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i.”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di semplificare le procedure di esenzione del bollo per le organizzazioni non lucrative di finalità sociale occorre apportare delle modifiche di carattere ordinamentale all'art. 2bis della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i.. In tal senso la proposta di legge de quo mira a rendere automatico tale riconoscimento per le Onlus senza presentare una specifica istanza così come attualmente previsto dalla norma che si intende emendare.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 30/2002 con la sostituzione dell'articolo 2 bis come sopra rappresentata.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale. Ed infine l'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 30/2002 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8489 del 22.02.2017

Classificazione 02.05

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Semplificazione procedure esenzione bollo ONLUS.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i.)

1. L'articolo 2-bis della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente:.

“Art. 2-bis

Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Per usufruire dell'esenzione di cui al comma 1, i soggetti interessati comunicano alla struttura tributaria regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dei seguenti allegati:

a) copia carta di circolazione del veicolo;

b) copia certificato di proprietà;

c) copia dell'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.

4. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.

5. In deroga al comma 4, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.”

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

L.R. 7 agosto 2002, n. 30 (1). Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.	Proposta di legge recante: "Semplificazione procedure esenzione bollo ONLUS. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 e s.m.i."
(...)	(...)
Art. 2-bis <i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale .</i>	Art. 2-bis <i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale .</i>
1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.	2. Per usufruire dell'esenzione di cui al comma 1, i soggetti interessati comunicano alla struttura tributaria regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà.
3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:	3. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dei seguenti allegati:
a) la carta di circolazione del veicolo;	a) copia la carta di circolazione del veicolo;
b) il certificato di proprietà;	b) copia il certificato di proprietà;
c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.	c) copia dell' attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.
4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.	4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.
5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.	4. <i>Identico.</i>
6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.	5. <i>Identico.</i>

F.to Antonio Scalzo

F.to Giuseppe Graziano

F.to Sebastiano Romeo

F.to Franco Sergio